

Codice A1400A

D.D. 28 febbraio 2023, n. 434

Approvazione dello schema di convenzione tra la Regione Piemonte - Direzione Sanità e Welfare e l'Asl CN1 per la collaborazione con omissis ai sensi della D.G.R. n. 39-6099 del 7/12/2017.



ATTO DD 434/A1400A/2023

DEL 28/02/2023

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1400A - SANITA' E WELFARE**

OGGETTO: Approvazione dello schema di convenzione tra la Regione Piemonte – Direzione Sanità e Welfare e l'Asl CN1 per la collaborazione con omissis ai sensi della D.G.R. n. 39-6099 del 7/12/2017

La Regione Piemonte e le Aziende sanitarie Regionali, seppure con compiti istituzionali diversi ma complementari, nell'ambito del Servizio Sanitario Regionale concorrono alla realizzazione dei comuni obiettivi della promozione, mantenimento e recupero della salute della popolazione e, in tale ambito, si collocano le forme di collaborazione tra la Regione e le Aziende sulle tematiche relative allo studio, all'approfondimento, alla ricerca ed all'organizzazione sanitaria, nonché alle attività ad esse collegate.

La Legge Regionale n. 16 del 29/07/2016, all'articolo 16, espressamente prevede che per finalità proprie del Servizio Sanitario, la Regione possa avvalersi di personale dipendente delle A.S.R., senza ulteriori oneri a carico del Bilancio regionale (comma 1); che tali rapporti di collaborazione siano regolati da appositi accordi quadro tra la Regione e le A.S.R. (comma 2); che, nell'espletamento della collaborazione, i dipendenti delle A.S.R. siano inseriti sotto il profilo organizzativo - funzionale, nell'ambito dell'amministrazione regionale (comma 3).

Con Deliberazione n. 39-6099 del 7 dicembre 2017 è stato approvato, per il periodo 1/01/2018 – 31/12/2022, senza oneri a carico del Bilancio regionale, l'Accordo–quadro per la collaborazione istituzionale tra la Regione Piemonte e le Aziende Sanitarie Regionali ai fini di quanto indicato nel sopra richiamato art. 16 della Legge Regionale n. 16/2016: tale provvedimento deliberativo ha, inoltre, demandato al Direttore Regionale della Direzione Sanità l'approvazione dello schema–tipo di convenzione redatto in conformità ai criteri e modalità di cui all'accordo–quadro sull'attivazione delle singole collaborazioni professionali.

Considerato che tali collaborazioni istituzionali hanno lo scopo di contribuire ad elevare le reciproche competenze professionali e creare un sinergismo culturale, tecnico, scientifico ed amministrativo per conseguire gli obiettivi previsti dalla programmazione sanitaria regionale.

Preso atto della deliberazione n. 482 del 27/12/2017 con cui l'ASL CN1 ha approvato l'Accordo Quadro con la Regione Piemonte sopra menzionato.

Vista la nota prot. n. 1962/A1400A del 13.01.2023 con cui la Direzione Sanità e Welfare ha richiesto all'Asl CN1 il rinnovo, senza soluzione di continuità, per la durata di mesi quattro della convenzione per la collaborazione *omissis* – Dirigente Amministrativo dell'ASL - per lo svolgimento di attività di supporto alla Direzione.

Rilevata la necessità di avvalersi, con un impegno massimo quantificato in 4 (quattro) giornate settimanali, della collaborazione della *omissis* dell'Asl CN1 negli ambiti ascritti alla Direzione regionale Sanità e Welfare, con particolare riguardo all'attività convenzionale di rilevanza direzionale.

Vista la Deliberazione del Direttore Generale dell'Asl CN1 n. 35 del 30 gennaio 2023 con cui l'Azienda ha autorizzato il rinnovo della convenzione con cui la Regione Piemonte per la collaborazione *omissis*.

Ritenuto, sulla base di quanto poc'anzi espresso, di procedere alla stipulazione di apposita convenzione attuativa dell'Accordo quadro sopra richiamato, ai sensi dell'art. 3 dell'Accordo stesso, per regolare le modalità della collaborazione *omissis* che ha manifestato la disponibilità ad accettare il corrispondente incarico.

IL DIRETTORE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- visti gli artt. 4 e 16 del decreto legislativo 30.03.2001, n. 165 e s.m.i.;
- visti gli artt. 17 e 18 della L.R. n. 23 del 28 luglio 2008 e s.m.i.;
- vista la DGR n. n. n. 39-6099 del 07 dicembre 2017;
- vista la Determinazione Dirigenziale n. 90 del 09/02/2018, con cui si approva l'attivazione dello schema tipo di convenzione tra la Regione e le ASR ai sensi della L.R. n. 16/2016;
- vista la Deliberazione del Direttore Generale dell'Asl CN1 n. 35 del 30 gennaio 2023;
- attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n.1-4046 del 17/10/2016;

determina

- di approvare la convenzione con l'Asl CN1 per il rinnovo, senza soluzione di continuità, della convenzione per la collaborazione, ai sensi della D.G.R. n. 39-6099 del 7 dicembre 2017, della *omissis*, negli ambiti ascritti alla Direzione regionale Sanità e Welfare, con particolare riguardo alle attività dettagliatamente indicate nelle premesse al presente provvedimento;
- di dare atto che la collaborazione di cui trattasi dovrà essere fornita secondo le modalità e i termini riportati nello schema di convenzione allegato alla D.D. n. 90 del 09/02/2018 e non comporta oneri di spesa a carico della Regione Piemonte.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso ordinario entro il termine di 60 giorni innanzi al T.A.R. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dalla notificazione o dalla intervenuta piena conoscenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

IL DIRIGENTE

Firmato digitalmente da Mario Minola

Allegato

REP. N.

REGIONE PIEMONTE
CONVENZIONE TRA LA REGIONE PIEMONTE E L'AZIENDA
SANITARIA LOCALE CN1 PER LA COLLABORAZIONE DELLA
DOTT.SSA (omissis) AI SENSI DELLA D.G.R. N. 39-6099
DEL 7/12/2017, NELL'AMBITO DELLA DIREZIONE SANITA'
E WELFARE

La Regione Piemonte e le Aziende sanitarie Regionali, seppure con compiti istituzionali diversi ma complementari, nell'ambito del Servizio Sanitario Regionale concorrono alla realizzazione dei comuni obiettivi della promozione, mantenimento e recupero della salute della popolazione e, in tale ambito, si collocano le forme di collaborazione tra la Regione e le Aziende sulle tematiche relative allo studio, all'approfondimento, alla ricerca ed all'organizzazione sanitaria, nonché alle attività ad esse collegate.

La Legge Regionale n. 16 del 29/07/2016, all'articolo 16, espressamente prevede che, per finalità proprie del Servizio Sanitario, la Regione possa avvalersi di personale dipendente delle A.S.R., senza ulteriori oneri a carico del Bilancio regionale (comma 1); che tali rapporti di collaborazione siano regolati da appositi accordi quadro tra la Regione e le A.S.R. (comma 2); che, nell'espletamento della collaborazione, i dipendenti delle A.S.R. siano inseriti sotto il profilo organizzativo-funzionale, nell'ambito dell'amministrazione regionale (comma 3).

La D.G.R. n. 39 - 6099 del 07/12/2017, in virtù di tali premesse, ha approvato l'Accordo Quadro tra la Regione Piemonte e le Aziende Sanitarie del SSR per l'attivazione di collaborazioni istituzionali mirate a tali fini.

L' Azienda Sanitaria Locale CN1 con deliberazione direttoriale n. 627 del 7.12.2017 ha approvato la stipulazione di apposita convenzione per la collaborazione della dott.ssa (omissis) nell'ambito della Direzione regionale Sanità e Welfare.

L' Azienda Sanitaria Locale CN1 con deliberazione direttoriale n. 752 del 15.12.2021 ha approvato la stipulazione di apposita convenzione per il rinnovo, senza soluzione di continuità, della collaborazione della dott.ssa (omissis) nell'ambito della Direzione regionale Sanità e Welfare.

La Regione Piemonte con determinazione del Direttore Regionale n. del ha approvato la stipulazione della presente convenzione.

TUTTO CIO' PREMESSO
TRA

La Regione, Piemonte, Assessorato alla Sanità e Welfare, nella persona del Direttore Regionale pro-tempore, dott. (omissis), ai fini della presente convenzione domiciliato presso la sede dell'Assessorato, in Torino, C.so Regina Margherita n. 153/bis

E

L'Azienda Sanitaria Locale CN1, nella persona del Direttore Generale, dott. (omissis), ai fini del presente accordo domiciliata presso la sede legale dell'Azienda,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
AI SENSI DELL'ART. 16 DELLA L.R. N. 16/20016

1. Le Amministrazioni stipulanti hanno specifico interesse allo sviluppo di un'attività di supporto alle attività afferenti alla Direzione Sanità e Welfare, con particolare riguardo all'ambito dell'attività convenzionale di rilevanza direzionale.
2. Per il proficuo perseguimento degli obiettivi

progettuali di cui al punto 1, le Amministrazioni concordano di utilizzare, in continuità con la collaborazione già avviata per effetto della D.D. n. 1563/A1400A del 9.12.2020 e D.D. n. 2 del 3.1.2022, presso la sede dell'Assessorato alla Sanità e Welfare della Regione Piemonte - Direzione Sanità - la dott.ssa (omissis) - qualifica professionale: dirigente amministrativo - S.C. Affari generali e controlli interni dell'ASL CN1.

3. L'assegnazione temporanea della dott.ssa (omissis) ha durata pari a mesi 4 (in lettere quattro), senza soluzione di continuità rispetto al rapporto convenzionale in atto ai sensi della DD. n. 1563/A1400A del 9.12.2020 e D.D. n. 2 del 3.1.2022, con un impegno massimo quantificato in 4 giorni alla settimana.

L'assegnazione prevede l'impiego della suddetta dott.ssa (omissis) presso la Direzione Sanità e Welfare della Regione Piemonte.

4. Al fine dello svolgimento e della continuità dell'attività lavorativa, potranno essere utilizzate tecniche informatiche, audio e video conferenze.

5. Per il periodo di assegnazione temporanea la dott.ssa (omissis) è obbligata all'osservanza del codice di comportamento per i dipendenti pubblici (D.P.R. n. 62 del 16/04/2013) e del codice di comportamento dei dipendenti di ruolo della Regione Piemonte, approvato con D.G.R. n. 1-602 del 24/11/2014 e s.m.i.

6. La dott.ssa (omissis) permarrà a tutti gli effetti dipendente dell'Azienda Sanitaria Locale CN1. Gli orari delle presenze giornaliere saranno formalmente acquisiti con procedura informatica (badge fornito dalla Regione Piemonte) e trasmessi all'Azienda di provenienza della medesima all'inizio del mese successivo a quello di riferimento. L'eventuale tempo di percorrenza dalla propria sede aziendale alla sede regionale è considerato orario di lavoro.

7. Nessun onere è posto a carico della Regione Piemonte.

8. La Regione Piemonte e l'Azienda provvedono, per quanto di rispettiva competenza, al rispetto della

normativa vigente in materia di assicurazioni, rischi, infortuni, igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro.

9. L'Azienda è competente rispetto agli adempimenti connessi alla gestione del rapporto di lavoro.

10. Il collaboratore rinuncia a far valere pretese derivanti dall'esecuzione della convenzione nei confronti della Regione e si impegna al rispetto delle regole vigenti nella struttura di lavoro.

11. Gli oneri derivanti da eventuali spese di missione/trasferta, su disposizione della Regione, sono posti a carico dell'Azienda di appartenenza, in considerazione del fatto che le attività svolte realizzano interessi comuni, affinché i rispettivi ambiti di azione (regionali o aziendali) risultino sempre più sinergici tra di loro. Parimenti, restano a carico dell'Azienda, le eventuali spese per recarsi dalla sede abituale di lavoro alla sede regionale.

12. La Regione abilita il collaboratore all'utilizzo eventuale di procedure informatiche necessarie per lo svolgimento della collaborazione.

13. Nell'espletamento della collaborazione il collaboratore è inserito, sotto il profilo organizzativo-funzionale, nell'ambito dell'amministrazione regionale; conseguentemente, anche in relazione alle attività assegnate dal Direttore Regionale Sanità e Welfare, svolge le proprie attribuzioni al pari dei dipendenti regionali.

14. La proprietà intellettuale dei risultati delle attività svolte appartiene alla Regione, salva diversa pattuizione per specifiche iniziative dirette all'utilizzazione economica dei risultati medesimi e salvi i diritti morali del collaboratore qualora, eventualmente, svolga attività di studio e ricerca.

15. Al termine della collaborazione la dr.ssa (omissis) è tenuta a restituire alla Direzione regionale Sanità e Welfare, presso la quale ha prestato la propria attività lavorativa, il badge per la rilevazione della presenza, nonché ogni altro strumento, informatico e non, che gli sia stato assegnato per l'effettuazione della

prestazione lavorativa.

Letto, confermato e sottoscritto

Torino,

**IL DIRETTORE della DIREZIONE REGIONALE
alla SANITA' e WELFARE**

(firmato digitalmente)

**IL DIRETTORE GENERALE
dell'AZIENDA SANITARIA LOCALE CN1**

(firmato digitalmente)